

## Tribunale di Treviso

R.G. N. 2/2019

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Alessandro Bagnoli,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal signor GIAMBATTISTA GIACOMIN, ai sensi degli artt. 104 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Villorba (TV), via Caseggiato, 5/C ;
- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2015, 2016, 2017, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata da autocertificazione dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risulta allegata, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;
  - ritenuto che la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);
  - ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);
  - rilevato che:
    - il ricorrente percepisce uno stipendio di € 1.480,00 mensili in forza di rapporto di impiego a tempo indeterminato;
    - la moglie [REDACTED], percepisce a sua volta la somma di € 578,00 mensili in forza di rapporto di impiego a tempo indeterminato;
    - il ricorrente abita, in una abitazione non di proprietà, con la moglie e due dei tre figli; uno di essi, [REDACTED], è minore e non economicamente autosufficiente, mentre l'altro, [REDACTED], percepisce uno stipendio di € 1.516,00 mensili e saltuariamente contribuisce alle spese della famiglia; il terzo figlio [REDACTED] risiede per conto proprio ed è economicamente autosufficiente;
- visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14<sup>ter</sup> comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito nell'importo di € 850,00 mensili, al netto delle imposte;
- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva,



e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig. Gianbattista Giacomini, nomina liquidatore il dott. GIANNI DA RIN DE LORENZO, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, a norma dell'art. 14 ter comma 4, l. 3/2012, l'Organismo di composizione della crisi dia notizia del ricorso (qualora non l'abbia già fatto) all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante; dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura; ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei pubblici registri a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;


esclude dalla liquidazione i redditi ed altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 850,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 22.1.2019

Il Giudice ..  
dott. Alessandro Bagnoli



— 2 —

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione**

**da sovraindebitamento ex art. 14 *ter* e ss. L. 3/2012**

del signor **Giambattista Giacomini**, nato il 24.06.1962 a Treviso, residente a Villorba (TV) in via Caseggiato 5/C (c.f. GCM GBT 62H24 L407M), rappresentato e difeso dall'Avv. Alvis Fontanin (c.f. FTN LVS 65S07 L407J) del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in Montebelluna (TV) - via Dalmazia 6/11, con recapiti per le comunicazioni di Cancelleria pec [alvisfontanin@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:alvisfontanin@pec.ordineavvocatitrevise.it), fax 0423 249408, giusto mandato in calce al presente atto.

\* \* \*

Con istanza depositata il 14.07.2018 presso l'OCC del Comune di Villorba (TV) - "Equità e Giustizia" (**doc. 1**) il ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dal medesimo assunte ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 9 L. 3/2012, la nomina di un Professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 16.08.2018 (**doc. 2**) il predetto Organismo nominava il Dott. Gianni Da Rin De Lorenzo, con studio in Treviso - via G.E. Erler 2, quale professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/2012, che, successivamente all'accettazione dell'incarico, esaminava la documentazione messa a disposizione dal signor Giacomini.

Dopo aver disaminato la situazione del signor Giacomini e raccolto tutti i documenti utili, in data 21.01.2019 il Professionista consegnava allo scrivente difensore la *Relazione Particolareggiata* di cui all'art. 14 ter L.3/12, che qui si allega (**doc. 3**).

Tutto ciò premesso, il signor Giambattista Giacomini, come sopra rappresentato e difeso, precisa ed espone quanto segue.

#### **1) Premesse**

Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento del signor Giacomini sono state analizzate e spiegate dettagliatamente dal Professionista nella *Relazione Particolareggiata*, che deve intendersi qui integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Qui si evidenzia solamente che la situazione debitoria è stata originata dalla attività di cartoleria dallo stesso svolta sotto la denominazione di "*Cartoleria la Finestra di Giacomini Giambattista*", la cui attività d'impresa è stata iniziata nel maggio 2003, e solo per gli anni 2009 - 2010 - 2011 ha generato redditi al livello di quelli derivanti dall'attività di lavoro dipendente precedentemente svolta dal signor Giacomini, mantenendosi per gli altri anni a livelli molto bassi se non evidenziando delle perdite.

Il volume dei ricavi realizzati, dopo il picco del 2010, ha iniziato a calare in modo sempre più forte, quasi dimezzandosi nell'arco di 5 anni.

Negli anni dal 2010/2011 in avanti la crescente tensione finanziaria sfocia nel progressivo incremento dei debiti per insolvenze tributarie e previdenziali, alle quali si sommano altre insolvenze verso fornitori di beni e servizi ed anche verso Enti pubblici territoriali.

#### **2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura**

Il signor Giacomini risiede a Villorba (TV) in via Caseggiato 5/C con la moglie [REDACTED] e due dei tre figli, [REDACTED] e [REDACTED].

Il ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ed, in particolare, non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla Legge 3/2012, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Egli, inoltre, non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura.

Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

### **3) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura**

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente integra il requisito normativo del sovraindebitamento, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che si illustreranno di seguito si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile.

Un tanto è stato accertato anche dal Professionista nella *Relazione Particolareggiata*.

### **4) Situazione patrimoniale**

Come attestato dal Professionista la massa debitoria in capo al ricorrente è così composta:

<b>PASSIVO</b>				
<b>Creditori</b>	<b>Totale</b>	<b>Preeduc.</b>	<b>Priv.</b>	<b>Chir.</b>
Cassa di Risparmio del Veneto	€ 18.992,07			€ 18.992,07
Cassa di Risparmio del Veneto	€ 346,11			€ 346,11
BNP Paribas Lese Group	€ 10.748,03			€ 10.748,03
Agenzia Entrate - Riscossione	€ 24.427,70		€ 21.790,03	€ 2.637,67
Agenzia delle Entrate	€ 3.114,26		€ 3.114,26	
Camera di Commercio	€ 143,66			€ 143,66
INPS	€ 24.208,91		€ 22.310,60	€ 1.898,31
Regione Veneto	€ 600,69		€ 600,69	
Pelizzon Luigi Srl	€ 3.827,89	€	€	€ 3.827,89
Studio Schiavinato Luigi	€ 6.572,38	€	€ 2.355,00	€ 4.217,38
Pavan Mirco e Zanusso Afra	€ 5.801,41			€ 5.810,41
Avv. Alvise Fontanin	€ 5.221,11	€ 4.199,73	€ 805,00	€ 216,38
Comune di Ponzano Veneto	€ 8.310,00			€ 8.310,00
Agenzia delle Entrate	€ 6.525,14		€ 6.525,14	
Franco Cosimo Panini Editore	€ 2.391,75			€ 2.391,75
OCC Villorba-Competenze e spese	€ 5.531,70	€ 5.531,70		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 126.771,81</b>	<b>€ 9.731,43</b>	<b>€ 57.500,72</b>	<b>€ 59.539,67</b>

Due precisazioni sono necessarie.

In primo luogo, circa il debito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.), si precisa che trattasi dei debiti maturati per il finanziamento n. 54488042 contratto nel 2011 per l'importo capitale originario di € 35.000 e del residuo scoperto maturato sul c/c n. 12635683.

**Orbene, successivamente all'invio della *Relazione* allegata al presente ricorso, in data 21.01.2019, la moglie del signor Giacomini Gambattista,**



signora [REDACTED], grazie ad un prestito di denaro ottenuto dalla madre, ha effettuato il pagamento di € 6.000,00 a saldo e stralcio del finanziamento in essere con questo istituto bancario che la vedeva quale garante (v. allegati atto di transazione e distinta pagamento - *doc.ti 4 e 5*).

**Pertanto, il debito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.) è stato estinto.**

In secondo luogo, con riguardo al debito nei confronti di Pavan Mirco e Zanusso Afra, si precisa che la creditrice ha proceduto al pignoramento delle somme vantate dal signor Giacomini nei confronti della datrice di lavoro, la Courier Service soc. coop., relativamente al quale è pendente avanti il Tribunale di Treviso, Dott. Emanuela Grecu, l'esecuzione R.G. 1971/2018, a cui è stata riunita altra procedura esecutiva presso terzi R.G. 2074/2018. **Ebbene, dato che la prossima udienza è fissata per il giorno 23.01.2019, nel quale verranno assegnate le somme, per non compromettere la fattibilità della presente procedura, lo scrivente chiede, sin d'ora, che l'III.mo Giudice voglia sospendere la predetta esecuzione.**

#### **5) Analisi attività**

##### Beni immobili

Il signor Giacomini non possiede alcun bene immobile

##### Beni mobili registrati

Il signor Giacomini è proprietario di un'autovettura Volvo V50 targata EM895HT.

Attività come da prospetto:

<b>ATTIVO</b>				
	<b>Totale</b>	<b>Preeduc.</b>	<b>Priv.</b>	<b>Chir.</b>
C/c Bancoposta	€ 966,70	€ 966,70		

	<b>Totale</b>	<b>Preeduc.</b>	<b>Priv.</b>	<b>Chir.</b>
C/c Centromarca Banca	€ 669,25	€ 669,25		
Pignoramenti 1/5 stipendio	€ 2.926,48	€ 2.926,48		
Credito Vs Cessionari azienda				
Quota stipendi € 350x48	€ 16.800,00	€ 2.484,56	€ 14.315,44	
Autovettura Volvo V50 imm. 2012	€ 3.136,25	€ 9.731,43	€ 3.136,25	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.183,12</b>	<b>€ 9.731,43</b>	<b>€ 17.451,69</b>	

Pertanto, come si evince da quest'ultima tabella, la domanda di liquidazione proposta dal signor Giacomini Giambattista prevede la messa disposizione dei creditori di tutto il suo patrimonio costituito essenzialmente:

- dalla somma disponibile sul c/c intestato allo stesso intestato alla data del deposito della domanda di liquidazione;
- da alcune somme sottoposte al pignoramento da parte di terzi che si libereranno con l'avvio della procedura di liquidazione;
- dalla liquidazione di un bene mobile registrato che potrà essere effettuata mediante procedura competitiva;
- dalla quota parte dello stipendio proveniente dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che verrà percepito per tutta la durata della liquidazione ovvero per il periodo previsto di 4 anni (48 mensilità) successivi al deposito della domanda;
- oltre ai beni che dovessero pervenire al sovraindebitato stesso nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Come è stato ampiamente indicato nella *Relazione* dal Professionista, il ricorrente ha un credito verso la cessionaria d'azienda, signora Paccagnan Claudia, quale corrispettivo per la vendita dell'attività commerciale a suo tempo effettuata alla stessa.

In data 27.02.2018 le parti hanno anche sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva il rimborso della complessiva somma di € 34.577,91 mediante:

- versamento in acconto di € 1.000,00 al momento della sottoscrizione;
- versamento della residua somma in rate mensili da € 300,00 cadauna.

Gli impegni assunti con la predetta transazione non sono stati rispettati.

Infatti, dopo l'iniziale versamento della somma di € 1.000,00 e della prima rata di € 300,00, la debitrice non ha più corrisposto alcunché.

Lo scrivente ha tentato di recuperare la predetta somma mediante pignoramenti effettuati nei confronti della debitrice, i quali hanno avuto, però, esito negativo; anche le verifiche effettuate ai fini di accertare la solvibilità della debitrice ed orientare le eventuali iniziative da intraprendere per il recupero del credito hanno sostanzialmente confermato che la stessa non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni.

## **6) Spese occorrenti al mantenimento**

Come sopra detto, il signor Giacomini abita con la moglie e due figli.

Il quadro reddituale del signor Giacomini nell'ultimo quinquennio precedente al deposito della domanda di liquidazione è riassunto nel prospetto che segue:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Reddito d'impresa	12.597	12.361	4.878	- 22.124	-
Reddito lav. dipendente	-	-	-	-	18.716
Reddito complessivo	12.597	12.361	4.878	- 22.124	18.716

Come rilevato dal Professionista, dal punto di vista reddituale, le entrate del nucleo familiare comprendono:

- Giacomini Giambattista, impiego a tempo indeterminato, stipendio € 1.480,00;
- ██████████, impiego a tempo indeterminato, stipendio € 578,00;
- ██████████, impiego a tempo indeterminato, stipendio € 1.516,00.

Con riguardo al figlio ████████, il signor Giacomini Giambattista ha precisato che lo stesso provvede al proprio sostentamento e saltuariamente contribuisce alle spese della famiglia facendosi carico del pagamento di qualche bolletta. In dettaglio, le spese per il mantenimento proprio e della famiglia a carico del signor Giacomini Giambattista sono esposte nel prospetto che segue, nel quale, accanto a quelle dallo stesso indicate, sono esposte quelle rideterminate dal Professionista designato:

Descrizione	Dati signor Giacomini		Dati verificati Gestore	
	Spesa mensile	Spesa annua	Spesa mensile	Spesa annua
Tassa asporto rifiuti	180,00	2.160,00	139,98	11,66
Acquedotto/Fognatura			284,98	23,75
Energia elettrica			549,76	45,81
Telefono fisso			542,71	45,23
GAS			453,04	37,75
Spese alimenti	600,00	7.200,00	5.760,00	480,00
Assicurazione bollo auto	62,00	744,00	744,00	62,00
Gasolio auto	80,00	960,00	960,00	80,00
Scuola figlio minore	105,00	1.260,00	1.008,00	84,00
Vestiaro	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Spese impreviste	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.227,00</b>	<b>14.724,00</b>	<b>12.842,45</b>	<b>1.070,20</b>

Ferma restando l'esclusione dalla liquidazione operata dall'art. 14 *ter*, sesto comma, lettera b), L. 3/2012, degli stipendi e salari necessari al mantenimento del signor Giacomini Giambattista e della sua famiglia, è rimessa al Giudice la determinazione del limite di tale esclusione e, dunque, in funzione dello stesso potranno essere esattamente quantificate le risorse finanziarie che potranno essere poste a favore dei creditori.

\* \* \*

Tanto premesso il signor Giacomini Giambattista, come sopra rappresentato e difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato,

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies*,

**VOGLIA**

**In via preliminare d'urgenza**

- sospendere la procedura esecutiva R.G. n. 1971/2018, a cui è stata riunita la n. 2074/2018, pendente avanti il Tribunale di Treviso ed assegnata al G.E. Dott. Emanuela Grecu;

**In via principale**

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-*ter* L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del Dott. Gianni Da Rin De Lorenzo, con Studio in Treviso - via G.E. Erler 2, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione di Treviso n. A0666 Sez. A, nonché iscritto nell'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia con il progressivo n. 4206, nominare un liquidatore da individuarsi in un Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942 disponendo, in ogni

caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si allegano:

- mandato con procura;

**1** - istanza di nomina Gestore della crisi da sovraindebitamento (**1A**), con il piano di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 (**1B**) ed i relativi allegati:

1. dichiarazione sostitutiva Stato di famiglia;
2. dichiarazioni dei redditi (relative agli anni 2012-2013-2014-2015);
3. buste paga (da ottobre 2017 a maggio 2018);
4. visura catastale;
5. carta di circolazione Volvo V50;
6. atto transattivo Giacomini e Paccagnan (copia sottoscritta da Paccagnan Claudia il 27.02.18 ed ulteriore copia sottoscritta da Giacomini Giambattista, entrambe sottoscritte dai rispettivi legali);
7. Centrale Rischi Banca D'Italia;
8. documento di sintesi finanziamento chirografario e diffida banca;
9. missiva Avv. Giuseppe Campi 16.03.2018;
10. estratti di ruolo e lista documenti cartelle avvisi non pagati o parzialmente pagati;
11. avviso bonario Agenzia Entrate e avviso di accertamento Regione Veneto;
12. ricorso per ingiunzione di pagamento, atto di precetto e pignoramento presso terzi creditrice Pelizzon Luigi S.r.l.;
13. diffida Studio Schiavinato Luigi;
14. ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento presso terzi creditore Pavan Mirco;
15. ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento presso terzi creditore Ascom Confcommercio;
16. proposta di ripianamento e n. 2 missive del Comune di Ponzano Veneto;
17. lista spese famigliari mensili;

**2** - decreto di nomina;

**3** - *Relazione Particolareggiata* OCC e relativi allegati:

- a. elenco creditori con diritti di prelazione;
- b. prospetto serie storica redditi Giacomini Giambattista;
- c. dettaglio debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione;
- d. dettaglio debiti verso l'INPS;
- e. elenco attività.

**45** - atto di transazione e distinta pagamento.

Montebelluna, 21.01.2019

Avv. Alvise Fontanin (*f.to digitalmente*)